



RIFORMA ELETTORALE FACCIAMO CHIAREZZA SU POTERI DEL QUIRINALE, STABILITA' E QUOTE DI GENERE

MARILINA INTRIERI

Nel confronto di questi giorni leggo che si sovrappongono indicazione del candidato premier, poteri del Presidente della Repubblica, premio di maggioranza ed elezione diretta del capo del Governo. Sono questioni collegate, ma senza un'attenta lettura

del testo si rischia di confonderle, impedendo agli elettori di comprendere le nuove regole e di valutarne consapevolmente opportunità e limiti.

Il candidato premier e i poteri del Quirinale

Il testo approvato non introduce l'elezione diretta del premier né la sua indicazione sulla scheda, ma prevede

che le forze politiche coalizzate indichino nel programma elettorale la persona che propongono alla guida del Governo.

La distinzione è sostanziale: l'indicazione esprime un impegno politico verso gli elettori, ma il potere di nomina resta in capo al Presidente della Repubblica, secondo l'articolo 92 della Costituzione e il Governo deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere.

La riforma, così, salvaguarda espressamente le prerogative presidenziali e il principio del libero mandato parlamentare.

Una maggioranza riconoscibile e una leadership condivisa hanno chiaramente un peso nella formazione del Governo ma il peso politico del risultato elettorale non coincide con un automatismo giuridico per il Quirinale.

C'è già un precedente che ricordo bene, la legge elettorale applicata alle elezioni del 2006, tornata elettorale in cui fui eletta deputata della Repubblica e dalla quale nacque il secondo governo Prodi. Quella legge prevedeva l'indicazione del capo della forza politica o dell'unico capo della coalizione, lasciando ferme le attribuzioni del Presidente della Repubblica. Rendere riconoscibile prima del voto la leadership di uno schieramento non equivale a introdurre l'elezione diretta del Presidente del Consiglio.

Dal sistema misto al proporzionale con premio

Il cambiamento principale contenuto nella riforma riguarda il modo in cui i voti si traducono in seggi. Il Rosatellum aveva un impianto misto, con una componente maggioritaria nei collegi uninominali e una proporzionale. La riforma passa invece a un impianto proporzionale corretto da un premio, fatte salve le specificità territoriali previste.

Per ottenere il premio, la medesima lista o coalizione deve raggiungere almeno il 42 % dei voti validi in entrambe le Camere e risultare prima.

> > >

Intrieri

Il meccanismo riserva 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, compresi nel numero complessivo dei parlamentari e sottratti ai seggi da distribuire proporzionalmente. Se mancano le condizioni per il premio, opera il riparto proporzionale.

L'obiettivo delle nuove regole è quello di favorire la stabilità ma nessuna formula elettorale può sostituire la coesione politica di un'alleanza, la condivisione del programma e la responsabilità di chi governa.

Le preferenze e i capilista bloccati

Un elemento significativo è il ritorno delle preferenze, fino a tre, e con regole di genere mentre restano i capilista bloccati. Si amplia, certo, lo spazio di scelta dei cittadini, ma permane

resta invece la quota del 60 per cento sul totale nazionale dei candidati.

Le garanzie di genere sono il risultato di un percorso lungo e contrastato, che ho vissuto personalmente, da consigliera regionale eletta nel 1995 e successivamente da deputata. La legge elettorale regionale del 1995 prevedeva un limite di due terzi alle candidature dello stesso sesso, poi cancellato dalla sentenza n. 422 della Corte costituzionale: una battuta d'arresto che interrompe quel primo percorso di riequilibrio, volto a favorire la presenza delle donne nelle assemblee legislative.

Furono poi necessarie modifiche costituzionali, nuove leggi e successive pronunce della Consulta per arrivare alle quote nelle candidature, alla doppia preferenza di genere e alle

alle preferenze e la sua posizione offre maggiori possibilità di ingresso in Parlamento. Un partito potrebbe collocare uomini alla guida di tutte le proprie liste, pur rispettando l'alternanza nelle posizioni successive. Nei collegi in cui ottenesse un solo seggio, verrebbe eletto il capolista, senza che le preferenze possano modificare quell'esito.

Su questo punto la critica alla riforma ha una base concreta, perché viene rimossa una tutela specifica, con il rischio di penalizzare la rappresentanza femminile. È una questione politica e giuridica rilevante.

Le soglie di sbarramento e il recupero delle liste coalizzate

Per accedere alla ripartizione dei seggi restano le soglie del 3 % per le liste e del 10 % per le coalizioni. È pre-

visto il recupero della lista coalizzata più votata tra quelle rimaste sottosoglia, la cosiddetta "migliore perdente".

Questo recupero opera all'interno di ciascuna coalizione ammesse alla ripartizione dei seggi: ogni coalizione può quindi recuperare la propria lista più votata tra quelle che non raggiungono il 3%. Tale lista concorre all'assegnazione dei seggi, senza avere la garanzia di ottenerne uno. Il beneficio non si estende alle liste che si presentano autonomamente, introducendo così una differenza significativa tra formazioni coalizzate e non coalizzate.

La raccolta delle firme tra obblighi ridotti ed esenzioni

La riforma introduce una significativa differenziazione nelle firme necessarie per presentare le liste elettorali. Le formazioni nuove, prive dei requisiti previsti dalla legge, devono raccogliere da 6.000 a 7.000 firme per ciascun collegio plurinominali. Per i partiti costituiti in gruppo parlamentare o in componente politica di un gruppo, in almeno una delle due



il ruolo decisivo delle segreterie nella selezione degli eletti.

Le quote di genere e le possibilità di elezione delle donne

Nelle garanzie di genere emerge una criticità che merita attenzione. Resta l'alternanza tra uomini e donne nelle liste dei collegi plurinominali ma viene eliminato, nelle candidature a capolista, il limite per il genere maggiormente rappresentato. Per le liste destinate all'attribuzione del premio

garanzie sulle posizioni di capolista. Rimuovere oggi una di queste tutele significa intervenire su una conquista maturata attraverso decenni di confronto. Le pari opportunità si misurano anche nella possibilità concreta di essere elette, non soltanto nella presenza in lista.

La soppressione del limite di genere sui capilista non è un dettaglio poiché il capolista ha precedenza nell'elezione rispetto ai candidati sottoposti

> > >



> > >

Intrieri

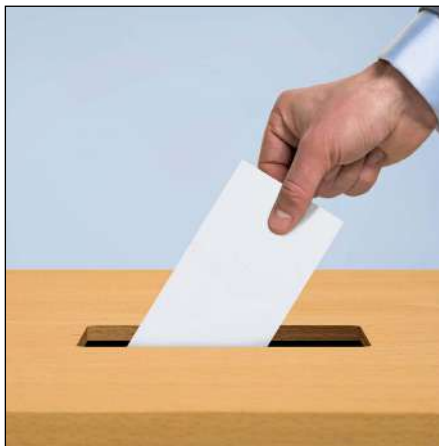
Camere, l'obbligo è invece ridotto a 1.500-2.000 firme, purché ricorrano le condizioni stabilite dalla legge. L'esenzione totale riguarda anzitutto i partiti costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura. È prevista inoltre per le formazioni che, pur non avendo tale requisito, si collegano formalmente ad almeno due partiti esonerati e hanno conquistato almeno un seggio alle ultime elezioni europee con lo stesso simbolo presentato alle elezioni politiche. Sono esonerati anche i partiti rappresentativi delle minoranze linguistiche che abbiano ottenuto almeno un seggio alle ultime elezioni politiche.

Il controllo della Consulta e i precedenti

Sul piano costituzionale è bene rammentare che la Consulta non inter-

viene automaticamente dopo l'approvazione di una legge elettorale ma potrà esaminarla se le questioni le saranno sottoposte attraverso le procedure previste.

Nel 2014 la Corte censurò il premio del Porcellum privo di una soglia minima; nel 2017 non considerò illegittimo il premio dell'Italicum collegato al raggiungimento del 40 % dei voti al primo turno, mentre bocciò il



ballottaggio previsto da quella disciplina. Questi precedenti offrono criteri di valutazione, ma non costituiscono un'approvazione preventiva della nuova legge.

Stabilità e rappresentanza alla prova dei fatti

Va riconosciuto il valore dell'obiettivo di dare maggiore stabilità ai governi e, insieme, vanno rilevate le criticità della riforma dalla selezione degli eletti alla tutela della rappresentanza femminile, fino alle condizioni di accesso alla competizione.

Le riforme si verificano anche nel tempo, attraverso gli effetti concreti. Questi permettono di individuare limiti e squilibri sui quali il Parlamento può intervenire con correttivi legislativi.

Ai cittadini si deve un confronto comprensibile, fondato sui contenuti e libero da pregiudizi. ●